



**Modifiche ed Integrazioni alle Misure di Conservazione per le zone speciali di conservazione della
Regione Biogeografica continentale**

Art. 127 - Lista degli habitat forestali iscritti nell'allegato I della direttiva CEE n. 43 del 1992

- 1 Gli habitat forestali della regione biogeografica continentale sono:
 - a)9160 Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell'Europa centrale del *Carpinion betuli*
 - b)9180* Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del *Tilio-Acerion*
 - c)91AA* Boschi orientali di quercia bianca
 - d)91E0* Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)
 - e)91F0 Foreste miste riparie di grandi fiumi a *Quercus robur*, *Ulmus laevis* e *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* o *Fraxinus angustifolia* (*Ulmenion minoris*)
 - f)91H0* Boschi pannonici di *Quercus pubescens*
 - g)91L0 Querceti di rovere illirici (*Erythronio-Carpinion*)
 - h)9260 Boschi di *Castanea sativa*
 - i)92A0 Foreste a galleria di *Salix alba* e *Populus alba*
 - l)9340 Foreste di *Quercus ilex* e *Quercus rotundifolia*

Art. 178 - 1110 Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina, 1140 Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea, 1150* Lagune costiere

- 1 Divieto di molluschicoltura, di dragaggio e di ogni altra attività che comporti la risospensione del fondale nelle aree caratterizzate dalla presenza di praterie di angiosperme acquatiche. Il rinnovo delle concessioni per la molluschicoltura attualmente esistenti deve essere sottoposto a procedura di valutazione d'incidenza quinquennale.

Art. 180 - 1310 Vegetazione pioniera a Salicornia e altre specie annuali delle zone fangose e sabbiose, 1320 Prati di *Spartina* (*Spatinion maritima*), 1410 Pascoli inondati mediterranei (*Juncetalia maritimi*), 1420 Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (*Sarcocornetea fruticosi*)

- 1 Divieto di alterazione della morfologia e del regime idraulico in uno stato non favorevole alla conservazione ed al mantenimento della naturale funzionalità ecologica dell'habitat.
- 2 Divieto di pesca, molluschicoltura e raccolta di molluschi al di fuori delle aree in concessione, in disponibilità, anticipata occupazione o del diritto esclusivo di pesca. Il rinnovo delle concessioni attualmente esistenti deve essere sottoposto a procedura di valutazione d'incidenza quinquennale.

Art. 204 - 2110 Dune mobili embrionali, 2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di *Ammophila arenaria* ("dune bianche"), 2130* Dune costiere fisse a vegetazione erbacea ("dune grigie"), 2160 Dune con presenza di *Hippophaë rhamnoides*, 2230 Dune con prati dei *Malcomietalia*, 2250* Dune costiere con *Juniperus spp.*, 2270* Dune con foreste di *Pinus pinea* e/o *Pinus pinaster*

- 1 E' vietato l'asporto di materiali e comunque l'alterazione dei profili delle dune, incluse le prime ondulazioni costituenti dune in formazione ed il sistema delle depressioni retrodunali.
- 2 Divieto dell'uso di specie esotiche a scopo consolidante.
- 3 E' vietato l'accesso con mezzi motorizzati, tranne per i casi di tutela della pubblica incolumità e di protezione civile, per operazioni di miglioramento o di ripristino ambientale.
- 4 Divieto di imboschimento degli habitat 2110, 2120, 2130*.
- 5 Divieto di imboschimento con specie arboree degli habitat 2160 e 2250*.



- 6 Divieto di manomissione del cotico erboso dell'habitat 2130* e della struttura naturale dell'habitat 2120 come conseguenza di attraversamenti pedonali, con cavalli o biciclette, che non siano quelli realizzati ai sensi del successivo art. 205 comma 1.
- 7 Divieto di deposito di rifiuti spiaggiati.
- 8 Divieto di accesso a cani, cavalli, anche accompagnati e biciclette, nei tratti di duna interessati dall'habitat *2130 Dune costiere fisse a vegetazione erbacea ("dune grigie").

Art. 205 - 2110 Dune mobili embrionali, 2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di *Ammophila arenaria* ("dune bianche"), 2130* Dune costiere fisse a vegetazione erbacea ("dune grigie"), 2230 Dune con prati dei *Malcomietalia*, 2250* Dune costiere con *Juniperus spp.*, 2270* Dune con foreste di *Pinus pinea* e/o *Pinus pinaster*

- 1 Disciplina e contenimento dei flussi turistici e della pressione antropica attraverso la creazione di vie preferenziali di accesso alle spiagge e di percorsi ben definiti e chiaramente delimitati attraverso anche l'uso di sistemi di interdizione leggeri (es. recinti in legno).
- 2 Negli interventi di ripristino degli habitat obbligo di utilizzare specie autoctone e caratterizzanti gli habitat specifici.
- 3 Obbligo di tenere al guinzaglio gli animali domestici nel periodo compreso tra il 15 aprile ed il 15 luglio.

Art. 234 - Ambito di conservazione per *Bombina variegata*, *Emys orbicularis*, *Pelobates fuscus insubricus*, *Rana latastei*, *Testudo hermanni*, *Triturus carnifex*

- 1 Obbligo di programmare l'esecuzione degli interventi di manutenzione lungo i fossati, pozze, stagni e altri ambienti umidi e di taglio della vegetazione acquatica in periodo autunnale e/o invernale, per consentire lo svolgimento delle fasi riproduttive, di deposizione e di sviluppo larvale delle specie. Controllo dell'espansione di macrofite (tifa e cannuccia) sugli stagni per evitare il fenomeno dell'interramento.
- 2 Nell'ambito delle nuove infrastrutture viarie, qualora accertata la presenza delle specie, prevedere la realizzazione di tunnel-sottopassaggi faunistici con barriere guida per favorire l'attraversamento delle arterie stradali.

Art. 247 - Ambito di conservazione per *Protochondrostoma genei*

- 1 E' vietata la cattura nel periodo riproduttivo (aprile -giugno).
- 2 E' vietata la realizzazione di lavori in alveo nei siti riproduttivi o nelle aree vicine durante il periodo riproduttivo (aprile – giugno).

Art. 248 - Ambito di conservazione per *Acipenser naccarii*, *Acipenser sturio*, *Lampetra zanandreae*, *Petromyzon marinus*, *Alosa fallax*, *Chondrostoma soetta*, *Rutilus pigus*

- 1 E' vietata la cattura, fatta eccezione per studi scientifici.
- 2 E' vietata la realizzazione di lavori in alveo nei siti riproduttivi o nelle aree vicine durante il periodo riproduttivo di suddette specie. Per le specie *Acipenser naccarii*, *Acipenser sturio*, *Petromyzon marinus*, *Alosa fallax*, *Chondrostoma soetta* e *Rutilus pigus* il periodo è individuato nei mesi da aprile a giugno; per la specie *Lampetra zanandreae* il periodo è individuato nei mesi da gennaio a marzo.
- 3 Divieto di nuove derivazioni idriche che modificano le condizioni idromorfologiche degli ecosistemi acquatici.
- 4 Divieto di costruzione di opere in alveo in grado di generare anche effetti parziali di bacinnizzazione del corpo idrico e di impedimento alla migrazione delle specie.



948a32f1



Art. 249 - Ambito di conservazione per *Barbus meridionalis* (= *B. caninus*), *Cottus gobio*

- 1 Divieto di immissione di qualsiasi specie ittica, se non prevista dai piani di ripopolamento contenuti nelle Carte Ittiche.
- 2 Divieto di nuove derivazioni idriche che modificano le condizioni idromorfologiche degli ecosistemi acquatici.
- 3 Divieto di apportare modifiche morfologiche permanenti e durature agli alvei e alle rive degli ecosistemi acquatici.
- 4 Divieto di nuovi scarichi che possano modificare, in negativo, le condizioni di qualità dell'ecosistema acquatico.
- 5 Divieto di cattura, fatta eccezione per studi scientifici.
- 6 Divieto di costruzione di opere in alveo in grado di generare effetti anche parziali di bacinizzazione del corpo idrico.

Art. 251 - Ambito di conservazione per *Barbus plebejus*

- 1 E' vietata la cattura dal 1 maggio al 31 luglio.
- 2 La misura minima di cattura è fissata a 30 cm per garantire che tutte le femmine si riproducano almeno una volta.
- 3 La realizzazione di lavori in alveo e sfalcio è vietata durante il periodo riproduttivo (1 aprile- 30 giugno) nei siti di riproduzione della specie o nelle aree vicine che possono provocare disturbo durante la fase riproduttiva.

Art. 252 - Ambito di conservazione per *Aphanius fasciatus*, *Knipowitschia panizzae*, *Pomatoschistus canestrinii*

- 1 Divieto di alterazione della morfologia e del regime idraulico in uno stato non favorevole al mantenimento dello stato di conservazione della specie.

Art. 285 - Siti di nidificazione e siti di stazionamento

- 1 Inventario ed individuazione cartografica dei siti di nidificazione.
- 2 Nei siti di nidificazione non devono essere effettuati lavori di manutenzione dal 1 marzo al 31 luglio.
- 3 Divieto di sorvolo ad una quota inferiore ai 1000 piedi dal 1 marzo al 31 luglio.
- 4 Nel caso di presenza di siti di nidificazione di specie di interesse comunitario, divieto di attracco e sbarco da natante, per una distanza di 200 mt dal sito/siti o aree debitamente tabellate, nel periodo compreso tra il 1 marzo ed il 31 luglio, salvo motivi di studio, monitoraggio e gestione faunistica.

Art. 287 - Ambito di conservazione per *Charadrius alexandrinus*

- 1 Divieto di accesso ai cani nei tratti di spiaggia dove è accertata la nidificazione della specie.
- 2 Divieto di accesso e/o di disturbo nelle aree di nidificazione nel periodo riproduttivo.

Art. 288 - Ambito di conservazione per *Recurvirostra avosetta*

- 1 Divieto di accesso e/o disturbo nelle aree di nidificazione nel periodo riproduttivo.

Art. 290 Ambito di conservazione per *Sterna albifrons*, *Sterna hirundo*

- 1 Divieto di accesso nelle aree di nidificazione, individuate dall'ente gestore del Sito, limitatamente al periodo riproduttivo.



948a32f1



Art. 295 - Ambito di conservazione per *Emberiza hortulana*, *Pernis apivorus*, *Porzana porzana*, *Sylvia nisoria*, *Circus aeruginosus*, *Phalacrocorax pygmeus*, *Plegadis falcinellus*

- 1 Definizione e adozione delle opportune azioni atte ad evitare il potenziale disturbo nel periodo della nidificazione.

Art. 283 - Lista delle specie

- 1 Gli uccelli della regione biogeografica continentale sono di seguito elencati:

a) *Acrocephalus melanopogon*
b) *Acrocephalus paludicola*
c) *Alcedo atthis*
d) *Anthus campestris*
e) *Aquila clanga*
f) *Ardea purpurea*
g) *Ardeola ralloides*
h) *Asio flammeus*
i) *Aythya nyroca*
j) *Botaurus stellaris*
k) *Bubo bubo*
l) *Burhinus oedicephalus*
m) *Calandrella brachydactyla*
n) *Calidris alpina*
o) *Caprimulgus europaeus*
p) *Charadrius alexandrinus*
q) *Charadrius morinellus*
r) *Chlidonias niger*
s) *Ciconia ciconia*
t) *Ciconia nigra*
u) *Circaetus gallicus*
v) *Circus aeruginosus*
w) *Circus cyaneus*
x) *Circus pygargus*
y) *Coracias garrulus*
z) *Crex crex*
aa) *Cygnus cygnus*
bb) *Dendrocopos medius*
cc) *Egretta alba*
dd) *Egretta garzetta*
ee) *Emberiza hortulana*
ff) *Falco columbarius*
gg) *Falco peregrinus*
hh) *Falco vespertinus*
ii) *Ficedula albicollis*
jj) *Gallinago media*
kk) *Gavia arctica*
ll) *Gavia stellata*



948a32f1



mm) *Glareola pratincola*
nn) *Grus grus*
oo) *Haliaeetus albicilla*
pp) *Hieraaetus pennatus*
qq) *Himantopus himantopus*
rr) *Ixobrychus minutus*
ss) *Lanius collurio*
tt) *Lanius minor*
uu) *Larus melanocephalus*
vv) *Lullula arborea*
ww) *Luscinia svecica*
xx) *Mergus albellus*
yy) *Milvus migrans*
zz) *Milvus milvus*
aaa) *Nycticorax nycticorax*
bbb) *Pandion haliaetus*
ccc) *Pernis apivorus*
ddd) *Phalacrocorax pygmeus*
eee) *Philomachus pugnax*
fff) *Phoenicopterus ruber*
ggg) *Platalea leucorodia*
hhh) *Plegadis falcinellus*
iii) *Pluvialis apricaria*
jjj) *Pluvialis squatarola*
kkk) *Podiceps sauritus*
lll) *Porzana parva*
mmm) *Porzana porzana*
nnn) *Recurvirostra avosetta*
ooo) *Sterna albifrons*
ppp) *Sterna hirundo*
qqq) *Sterna sandvicensis*
rrr) *Sylvia nisoria*
sss) *Tadorna ferruginea*
ttt) *Tringa glareola*
uuu) *Xenus cinereus*

Art. 316 - Norme transitorie e di coordinamento

1 Fino al recepimento di cui all'articolo 1, comma 9:

- a) le misure di conservazione per gli habitat, stabilite dal presente provvedimento, sono applicate sull'intera superficie degli habitat come risultante dalle cartografie regionali approvate con successive delibere, eventualmente aggiornate conformemente alle procedure stabilite dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1066 del 2007;
- b) i divieti e gli obblighi per le specie, dove non altrimenti specificato, si applicano, anche in assenza della perimetrazione degli ambiti di conservazione di cui all'art. 2, comma 1, verificando la conformità alle misure di conservazione dei progetti e delle attività in sede di concessione delle relative autorizzazioni, ai sensi della normativa vigente, o ricorrendo a procedure di valutazione di incidenza.



948a32f1



**Modifiche ed Integrazioni alle Misure di Conservazione per le zone speciali di conservazione della
Regione Biogeografica Alpina**

Art. 243 - Ambiti di conservazione per *Salmo marmoratus*, *Barbus plebejus*, *Cottus gobio*, *Barbus caninus* e *Lethenteron zanandreae*

- 1 Sono vietate le seguenti attività:
 - a) immissione di qualsiasi specie ittica, se non prevista dai piani di ripopolamento contenuti nelle carte ittiche, fatto salvo in tratti limitati di corsi d'acqua, appositamente individuati per l'effettuazione di semine pronta pesca o pronta cattura, con specie o individui che non siano in grado di naturalizzarsi, né di esercitare competizione per le risorse trofiche;
 - b) la realizzazione di nuove derivazioni idriche che modificano le condizioni idromorfologiche degli ecosistemi acquatici;
 - c) apportare modifiche morfologiche permanenti e durature agli alvei e alle rive degli ecosistemi acquatici;
 - d) realizzazione di nuovi scarichi che possano modificare le condizioni di qualità dell'ecosistema acquatico;
 - e) costruzione di opere in alveo in grado di generare effetti, anche parziali, di bacinizzazione del corpo idrico.

Art. 245 - Ambito di conservazione per *Barbus plebejus*

- 1 E' vietata la cattura dal 1 maggio al 31 luglio.
- 2 La misura minima di cattura è fissata a 30 cm per garantire che tutte le femmine si riproducano almeno una volta.
- 3 La realizzazione di lavori in alveo e sfalcio è vietata durante il periodo riproduttivo (1 aprile- 30 giugno) nei siti di riproduzione della specie o nelle aree vicine che possono provocare disturbo durante la fase riproduttiva.

Art. 312 - Norme transitorie e di coordinamento

- 1 Fino al recepimento di cui all'articolo 1, comma 9:
 - c) le misure di conservazione per gli habitat, stabilite dal presente provvedimento, sono applicate sull'intera superficie degli habitat come risultante dalle cartografie regionali approvate con successive delibere, eventualmente aggiornate conformemente alle procedure stabilite dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1066 del 2007;
 - d) i divieti e gli obblighi per le specie, dove non altrimenti specificato, si applicano, anche in assenza della perimetrazione degli ambiti di conservazione di cui all'art. 2, comma 1, verificando la conformità alle misure di conservazione dei progetti e delle attività in sede di concessione delle relative autorizzazioni, ai sensi della normativa vigente, o ricorrendo a procedure di valutazione di incidenza.



948a32f1

